

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO BELLICO RESIDUO IN
CORRISPONDENZA DELLA NUOVA DARSENA SUL PO A MONTE DELLA
PASSERELLA MARATONA**

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Funzionario in PO con delega del Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture, Ing. Barbara SALZA, nata a [REDACTED] il 22 dicembre 1975, domiciliata per la carica in Torino, p.zza San Giovanni 5 – 10122 Torino, ed il soggetto aggiudicatario SNB Service s.r.l. con sede in Padova via Giovanni Boccaccio n. 34/Q, Partita I.V.A. 04549280289 nella persona del suo legale rappresentante Dott. Maurizio BRAGGION, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 4888 in data 8 settembre 2023, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida al professionista suindicato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1 - comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020 così come a sua volta modificato dall'art 51 - comma 1, lett. a) del D.L. n.77/2021 convertito in legge 108/2021 e successivamente dall'art 14 del D.L. n.13/2023, convertito in legge 41/2023 per quanto attiene i termini di applicazione delle prima citate norme fino al 31 dicembre 2023, nel rispetto dell'art. 225 – comma 8 del D.Lgs n. 36/2023, l'incarico professionale per il servizio di verifica preventiva del rischio bellico residuo in corrispondenza della nuova darsena sul Po a monte della passerella Maratona, realizzata nell'ambito del progetto di ripristino della navigazione sul tale fiume, in quanto l'affidatario è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità suindicate, comporta l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- prospezione magnetica con metodo gradiente, su tutta l'area, con apparato rilevatore tipo GEM System GW 19, con GPS integrato;
- prospezione elettromagnetica con metodo multifrequenza, su aree antropiche, con apparato tipo Nemfis AENM-14, con GPS integrato;

- analisi storiografico – documentale preliminare di sintesi (ambito Comune Torino);
- analisi strumentale su campo (rilievo geofisico integrativo - GPS integrato), eseguita su area totale, mediante:
 - tecnico geofisico e tecnico di supporto, apparato rilevatore per singola fase esecutiva;
 - Esplorazione piano campagna mediante profili longitudinali geofisici interasse definito (m 0,75 - 1,00 – 1,50 cad.);
 - Relazione tecnica finale interpretativa del livello di rischio residuo esistente, planimetria generale e di dettaglio area di analisi geofisica su base cartografica CTR (file cad + files pdf);

sulla base dei seguenti dati:

- area oggetto scavi e/o opere fondazione: nuova darsena 100,00 m x 20,00 m = 2.000,00 mq
- area complessiva oggetto di analisi strumentale integrativa su campo: 2.000,00 mq
- profondità media ricostruzione anomalie del sottosuolo, masse target: -7,00 m. pc. attuale (target bomba d'aereo inesplosa).

La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile Unico del Procedimento.

L'affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Barbara SALZA, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso il Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture, in qualità di funzionario del Servizio, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

Tutte le attività sopra descritte dovranno svolgersi entro il **30 novembre 2023**.

Qualora lo svolgimento del servizio venisse ritardato oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del compenso professionale stabilito, per ogni giorno di ritardo, e comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Tale penale sarà detratta dal corrispettivo spettante. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 7 giorni, l'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 10.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

L'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza,

2

Il Funzionario in PO con delega
Ing. Barbara SALZA

L'affidatario
Dott. Maurizio BRAGGION
SNB Service s.r.l.

ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 4 – GARANZIE

Tenuto conto della comprovata professionalità del soggetto incaricato, della durata dell'incarico e della ridotta entità del corrispettivo economico, ai sensi dell'articolo 103 – comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non viene richiesta la garanzia definitiva, nel rispetto dell'art. 225 – comma 8 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo professionale per l'attività in oggetto ammonta a complessivi **€ 3.750,00** oltre contributi previdenziali ed I.V.A., se dovuti.

L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato, datato 21 luglio 2023, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

L'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione previa verifica di conformità della avvenuta prestazione effettuata come dal presente contratto, e in tal caso non sarà dovuta la ritenuta dello 0,5%.

L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in

ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa per il corrispettivo professionale è finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU PNC-MIC - Intervento id. n.3, di cui al DM 139 del 29 marzo 2023 – CUP C16E19000190001– C.O. 4963;

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 7 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, alla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, alla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 recante “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, così come modificata dalla L. 41/2023, e le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori del Mef del 11.08.2022.

Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 357 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta

4

Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città' Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022 e il Protocollo D'intesa per il Monitoraggio e il Controllo delle Misure di Finanziamento Pubblico E Di Investimento Previste Nel Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) adottato con Deliberazione G.C. 4/10/2022 n. 652. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it

L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 9 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, alla

risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex articolo 1454 del Codice Civile.

Nel caso invece del raggiungimento del 10% della penale di cui al precedente art. 2 o del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, la risoluzione opererà di diritto ex art. 1456 del Codice Civile.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004). L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 12 - DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le

informazioni delle quali l’Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L’Affidatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione committente dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l’Affidatario è tenuto a risarcire all’Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all’IVA per cui si chiede che l’Imposta di Registro sia applicata, in caso d’uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

L’Affidatario

SNB Service s.r.l.

Dott. Maurizio BRAGGION

Il Funzionario in PO con delega

Ing. Barbara SALZA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l’incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 9 (recesso), Art. 10 (risoluzione del contratto), Art. 11 (controversie e foro competente), Art. 13 (spese contrattuali, imposte e tasse).

L’Affidatario

SNB Service s.r.l.

Dott. Maurizio BRAGGION